

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Parma, 04 febbraio 2019

**OGGETTO: ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NIENTE FATTURA
ELETTRONICA**

I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991 (tipicamente le a.s.d. e le s.s.d.) sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura elettronica se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi derivanti dall'attività commerciale non superiori ad Euro 65 mila¹; al contrario, se nel periodo d'imposta precedente tali soggetti risultino aver conseguito proventi per un importo superiore al limite indicato, la norma dispone che siano i cessionari o i committenti, soggetti passivi d'imposta, a dover emettere la fattura elettronica per loro conto.

È quanto emerge dalla lettura delle modifiche apportate dal DL 119/2018 all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, che ha introdotto un nuovo esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica che si aggiunge a quelli già esistenti².

Nello specifico, le novità riguardano le associazioni/società sportive dilettantistiche che abbiano optato per il particolare regime di cui alla L. 398/1991 che consente alle stesse di agevolare, fino alla soglia di Euro 400 mila, i proventi percepiti dallo svolgimento di un'attività commerciale (tipicamente da contratti di sponsorizzazione e pubblicità).

¹ Ciò significa che i soggetti in questione, che nel 2018 non abbiano superato la predetta soglia, nel 2019 saranno esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per i proventi commerciali conseguiti per l'intero anno solare, anche se eccedenti l'importo di Euro 65 mila.

² La ratio della disposizione è di tenere estranei dal processo di fatturazione elettronica soggetti che per loro natura sono di piccole dimensioni e non sono strutturati per gestire l'obbligo in questione.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

La fattispecie in esame non configura una inversione contabile poiché debitore dell'imposta resta il cedente/prestatore, al quale spetta comunque la responsabilità per l'emissione della fattura nonché per l'assolvimento dell'imposta³.

Riassumendo, l'iniziativa degli adempimenti resta in capo al cedente/prestatore (es. Asd) che:

- emetterà fattura analogica/cartacea nei confronti del cliente se avrà prodotto nel 2018 proventi commerciali fino ad Euro 65 mila;
- informerà il cessionario/committente del suo status, invitandolo alla fatturazione elettronica in sua vece, fornendogli tutti gli elementi per l'emissione, negli altri casi. Quindi, il cessionario provvederà ad emettere fattura elettronica con intestazione e in luogo della Asd adottando una numerazione distinta per ciascuna Asd, la registrerà nel registro acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione Iva, consegnerà la copia cartacea della fattura alla Asd per gli adempimenti relativi al regime previsto dal L. 398/1991. Infine, il cessionario dovrà poi procedere alla conservazione della fattura elettronica⁴.

Come precisato dall'agenzia delle Entrate in un confronto pubblico con il Cndcec del 15 gennaio 2019, tale esonero non vieta al cedente/prestatore di avvalersi comunque della fatturazione elettronica applicando le disposizioni contenute nell'art. 1, del D.Lgs. 127/2015.

³ Eventuali errori e/o omissioni determineranno l'irrogazione delle sanzioni, non già nei confronti del cessionario, quanto a carico dei soggetti che optano per la L. 398/1991 e che restano, come detto, soggetti passivi Iva per le operazioni attive.

⁴ Non è chiaro se unicamente il documento elettronico lato acquisti, relativo alla sua contabilità o anche lato vendite, in nome e per conto della Asd. Rimane da chiarire, inoltre, il comportamento che dovrà seguire il cessionario esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OLGA ALLODI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

CRISTINA AFFANI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

La denominazione	Il co. 17, dell'art. 90, della L. 289/2002 stabilisce, da un punto di vista giuridico, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro, nella denominazione sociale devono indicare la finalità sportiva, nonché la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Il risvolto fiscale	Per quanto concerne il risvolto fiscale, occorre innanzitutto separare le associazioni dalla società. Mentre le prime, infatti, se si caratterizzano per lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività non commerciale, e da un punto di vista dell'Ires rientrano tra gli enti non commerciali di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 73, del TUIR, per quanto riguarda le società sportive dilettantistiche, esse, ancorché non perseguano alcuno scopo di lucro, da un punto di vista fiscale mantengono la natura commerciale e sono riconducibili, quali società di capitali, fra i soggetti passivi Ires, di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 73, del TUIR.
La legge 398/1991	Da un punto di vista fiscale, sia le associazioni che le società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, possono optare per l'applicazione del regime previsto dalla L. 398/1991, se, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore ad Euro 400 mila.
Regime fiscale forfetario	Attraverso tale regime fiscale, da un punto di vista delle imposte dirette si procede alla forfetizzazione del reddito imponibile, attraverso l'applicazione, all'ammontare dei proventi, del coefficiente di redditività del 3%. A tale risultato devono essere aggiunte eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, attraverso il regime fiscale di cui alla L. 398/1991, viene prevista la forfetizzazione della detrazione che viene determinata nella misura pari al 50%, dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
Fattura elettronica	L'articolo 10, del DL 119, stabilisce, infatti, che sono esonerati dall'emissione del documento elettronico, i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991, qualora nel periodo d'imposta precedente abbiano realizzato, dall'esercizio di attività commerciali, proventi non superiori ad Euro 65 mila. Se, al contrario, nel periodo d'imposta precedente tali soggetti risultano aver conseguito proventi per un importo superiore al limite indicato, la norma dispone che siano i cessionari o i committenti, soggetti passivi d'imposta, a dover emettere la fattura elettronica per conto del cedente o prestatore.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi